

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI UN SERVIZIO INTEGRATO E COMPLEMENTARE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) E MOBILITY SHARING NEI COMUNI DI MOLFETTA E GIOVINAZZO DELLA PROVINCIA DI BARI MEDIANTE AGEVOLAZIONI AGLI UTENTI DEL TPL

Con la presente scrittura privata valevole ad ogni effetto di legge, l'anno 2023 il mese di _____, il giorno _____ in Molfetta (BA)

TRA

- Società Mobilità e Trasporti Molfetta srl., con sede in Molfetta, Zona Industriale, 70056 Molfetta (BA) C.F./Partita IVA 05728040725 (di seguito per brevità "MTM"), per la quale agisce nel presente atto, non in proprio, ma in qualità di Amministratore Unico della Società, l'Avv Gerardo Gaetano Raffaele Serino, nato a SIDNEY (Australia), il 07 aprile 1964, in forza dei poteri attribuitigli dallo Statuto e dal decreto Sindacale nr 0009192 del 08/02/2022;

e

-, con sede legale in, R.I. di/C.F./Partita IVA, (di seguito per brevità "Gestore di sharing mobility" o "Gestore"), per la quale interviene nel presente atto il/la nato/a a(.....) il, non in proprio, ma in qualità di pro tempore della Società, a ciò autorizzato da

Premesso che:

- MTM è il gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico (di seguito per brevità TPL) nel Comune di Molfetta (BA);

- MTM partecipando all'avviso della Regione Puglia (di seguito per brevità "avviso regionale"), approvato con delibera di Giunta Regionale **TRA/078/DIR/2023/00081** ed emesso in coerenza con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 417 del 28/12/2022 (di seguito per brevità "Decreto"), per il finanziamento dei progetti volti a promuovere servizi di sharing mobility ha ottenuto l'ammissione al finanziamento del Progetto (di seguito "Progetto") denominato:

- MTM: Sharing Mobility Molfetta – Giovinazzo N.00095 del 14/07/2023 del registro delle determinazioni della AOO 078;

- il suddetto Progetto, volto a promuovere un servizio integrato e complementare di trasporto pubblico locale (TPL) e sharing mobility nel territorio del bacino comunale di Molfetta e Giovinazzo, prevede l'attivazione di una promozione riservata agli abbonati al TPL che acquistano un abbonamento annuale o mensile MTM nel periodo di validità della promozione, che consentirà dalla sottoscrizione della seguente convenzione e fino al 30/06/2025 di richiedere un voucher, da presentare al Gestore di sharing mobility, per ottenere sconti sulle tariffe dei servizi di sharing attivi nei comuni di Molfetta e Giovinazzo, in linea con i criteri previsti dal Decreto e convenzionati con MTM, fino a capienza delle risorse a disposizione.

Considerato che:

- il Gestore di sharing mobility, individuato mediante Avviso Pubblico dell'08.09.2023 il cui esito è stato oggetto di approvazione con Determina dell'Amministratore Unico della Società M.T.M. n..... del.....,

risulta in possesso dei requisiti di cui all'”Avviso pubblico per manifestazione di interesse per collaborazione commerciale tra MTM e aziende offerenti servizi di mobilità in sharing finalizzato alla promozione di un servizio integrato e complementare di trasporto pubblico locale (tpl) e mobility sharing nei Comuni di Molfetta e Giovinazzo mediante agevolazioni agli utenti del TPL da finanziarsi con compensazioni economiche agli operatori di sharing mobility a copertura dei conseguenti oneri”;

- i servizi di sharing mobility offerti dal Gestore risultano coerenti con le prescrizioni del Decreto, dell'Avviso regionale e del suddetto Avviso MTM.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1–Oggetto

Le Parti si impegnano a dare attuazione al Progetto di sharing mobility favorendo e promuovendo un servizio integrato e complementare di trasporto pubblico locale (TPL) e sharing mobility nei Comuni di Molfetta e Giovinazzo, mediante applicazione di sconti sulle tariffe dei servizi di sharing mobility offerti dal Gestore esclusivamente a clienti MTM che acquistano un abbonamento annuale o mensile MTM nel periodo di validità della promozione, secondo le modalità di seguito riportate.

La promozione è, quindi, riservata agli abbonati al TPL che acquistano un abbonamento annuale o mensile MTM nel periodo di validità della promozione stessa che consentirà, dalla sottoscrizione della seguente convenzione e fino al 30/06/2025 di richiedere un voucher, da presentare al Gestore di sharing mobility, per ottenere sconti sulle tariffe dei servizi di sharing attivi nei comuni di Molfetta e Giovinazzo, fino a capienza delle risorse a disposizione.

Con le modalità e condizioni indicate agli articoli seguenti, il Gestore verrà compensato da MTM, tramite i fondi messi a disposizione dal Decreto e dall'avviso regionale, per gli importi delle agevolazioni/scontistiche accordate ai propri clienti che risultino titolari di un voucher valido MTM, previa rendicontazione e riconoscimento degli importi dovuti da parte della Regione Puglia.

Stanti le condizioni stabilite nell'avviso pubblica in premessa richiamato, con la sottoscrizione della presente convenzione, la ditta _____ si impegna a rendere la collaborazione commerciale con la MTM per l'attivazione dei servizi di sharing mobility, con le seguenti dotazioni:

- n. ____ (_____) di cui n. ____ (_____) stazionanti a Molfetta e n. ____ (_____) -stazionanti a Giovinazzo.
- n. ____ (_____) stazioni di ricarica, di cui n. ____ (_____) da installarsi nel territorio di Molfetta e n. ____ (_____) -nel territorio di Giovinazzo, come da planimetrie allegate.

Chiaramente le uniche variazioni possibili saranno quelle relative alle esigenze dei Comuni nella esatta ubicazione delle stesse che non potranno incidere sul numero totale.

Art. 2–Durata

La presente convenzione ha durata dalla sottoscrizione della seguente convenzione e fino al 30/06/2025.

Qualora MTM ottenga rinnovi, proroghe o estensioni temporali del Progetto la presente convenzione potrà essere conseguentemente prorogata/rinnovata per analogo periodo, fino a capienza delle risorse a disposizione, previa adozione di apposito provvedimento.

Art. 3–Servizi di sharing mobility e obblighi del Gestore

Il Gestore, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Decreto, dall'avviso regionale e dall'Avviso MTM, presta nei comuni di Molfetta e Giovinazzo i seguenti servizi di sharing mobility:

.....

Tali servizi, complementari ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, soddisfano i requisiti oggettivi previsti dal Decreto, dall'avviso regionale e dall'Avviso MTM, coerentemente con eventuali regolamenti comunali o prescrizioni in materia, che assicurano un servizio complementare alla persona fisica che utilizza di norma il servizio di trasporto pubblico.

Ogni veicolo appartenente alla flotta del Gestore deve rispettare le norme sulle emissioni inquinanti, il Codice della strada e, in generale, tutta la normativa vigente applicabile.

I requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'avviso pubblico, di cui il Gestore ha dichiarato di esserne in possesso, devono permanere per l'intera validità della convenzione.

E' fatto obbligo al Gestore di riferire tempestivamente a MTM ogni informazione o notizia utile inerente tali requisiti al fine di verificare costantemente il mantenimento di tutti i requisiti stessi.

Art. 4 –Standard minimi di servizio

Il Gestore deve operare in coerenza con gli eventuali regolamenti emanati dai Comuni o altri soggetti competenti in ambito di sharing mobility e rispettare tutte le prescrizioni in materia.

Il Gestore si impegna, per tutta la durata della convenzione, a garantire un servizio di call center per la risoluzione di problematiche relative all'utilizzo dei voucher.

Art. 5 –Destinatari finali delle agevolazioni del Progetto

I destinatari delle agevolazioni economiche previste dal Progetto sono i clienti dei servizi di sharing mobility del Gestore che risultino titolari di un voucher valido emesso da MTM che consente di accedere agli sconti sui servizi di sharing mobility offerti dal Gestore stesso.

Pertanto, il Gestore dovrà garantire sistemi di identificazione della identità del proprio cliente abbonato al TPL e titolare di voucher rilasciato da MTM, coerenti con le prescrizioni dell'avviso regionale, del Decreto, dell'Avviso MTM e con quanto meglio specificato all'art. 9 della presente convenzione.

Art. 6 –Voucher e applicazione degli sconti agli utenti

I voucher rilasciati da MTM consentono agli utenti di ottenere sconti sulle tariffe applicate ai servizi di sharing mobility offerti dal Gestore fino all'importo massimo riportato sul voucher stesso.

I voucher rilasciati da MTM hanno i seguenti valori:

	Tariffa Piena	% Sconto	Tariffa Scontata	Sconto	Voucher Credito
Abb. Annuale	24,50 €	61,22%	9,50 €	15,00 €	250,00 €
Abb. Mensile	8,80 €	79,55%	1,80 €	7,00 €	35,00 €
Abb. Settimanale	4,80 €	55,21%	2,15 €	2,65 €	2,50 €
Abb. Giornaliero	1,80 €	61,67%	0,69 €	1,11 €	0,50 €

I voucher devono essere utilizzati esclusivamente dall'intestatario dell'abbonamento MTM presso i canali di acquisto dei servizi di sharing mobility predisposti dagli Operatori Economici Convenzionati, inserendo i dati da questi richiesti; pertanto, l'utilizzatore del servizio di sharing deve essere l'intestatario dell'abbonamento al TPL di MTM.

Il valore del voucher può essere utilizzato per usufruire di uno sconto (riduzione del prezzo dei servizi di sharing mobility) sia nel caso di acquisto di singole corse sia nel caso di acquisto di pass/abbonamenti allo sharing mobility, ove presenti nel tariffario dell'Operatore Economico Convenzionato, che riserva all'abbonato al TPL titolare del voucher, uno sconto (riduzione del prezzo dei servizi di sharing mobility) delle proprie tariffe sull'abbonamento annuale, mensile, settimanale e giornaliero coperto dal valore del voucher fino al suo esaurimento, e un voucher credito per l'utilizzo del servizio che renderà gratuita la prima ora per ogni giorno di utilizzo del bike sharing.

I voucher non sono cedibili.

Il valore del voucher può essere, quindi, utilizzato anche parzialmente e presso distinti operatori di sharing mobility convenzionati nel territorio di riferimento.

I voucher non si possono cedere, è ammesso il frazionamento su più gestori, è ammesso l'utilizzo in momenti diversi nel limite del periodo consentito di utilizzo e del suo valore totale; l'importo eventualmente non utilizzato entro il periodo di utilizzo si perde.

Il primo utilizzo del voucher deve avvenire entro 30 giorni dalla data del rilascio da parte di MTM (data di scadenza entro cui deve essere attivato tramite un primo utilizzo) e comunque entro e non oltre la data del 30/06/2025. Entro tale data, il voucher deve essere attivato almeno presso un Gestore convenzionato (per l'acquisto di almeno una corsa o un pass/abbonamento); la mancata attivazione nel suddetto termine comporta la scadenza automatica del voucher.

Il voucher, una volta attivato, deve essere completamente utilizzato, anche in modo frazionato presso più Gestori convenzionati nel territorio di riferimento, entro 120 giorni dal suo primo utilizzo e comunque entro e non oltre la data di scadenza finale del 30/06/2025. Il superamento di tali termini comporta la scadenza automatica del voucher, con perdita del valore residuo.

Il Progetto, secondo quanto previsto dal Decreto e dall'avviso regionale, prevede l'erogazione di contributi al Gestore di Sharing a copertura e compensazione degli sconti che questi ha accordato sui propri servizi agli utenti titolari di un valido voucher MTM, debitamente rendicontati ai sensi del successivo art. 9.

MTM, ai fini dell'attuazione del Progetto, riconoscerà al Gestore di sharing gli importi economici applicati in sconto solo ed unicamente ai possessori di voucher, nei limiti del valore degli stessi voucher, esclusivamente

per gli importi effettivamente utilizzati e rendicontati, previa approvazione della rendicontazione e riconoscimento degli importi da parte della Regione Puglia.

A tal fine, con le modalità di seguito indicate, il Gestore si obbliga ad implementare un sistema di registrazione dell'utenza che ne consenta il riconoscimento univoco e tracciabile, anche a posteriori ai fini della rendicontazione, così da individuare univocamente l'utente che effettivamente fruisce dell'agevolazione.

La data di scadenza del 30/06/2025 potrà essere oggetto di rimodulazione nel caso di rinnovi, proroghe, estensioni temporali riconosciuti dalla Regione Puglia.

Art. 7–Misura massima della compensazione da parte di MTM

Fatta salva la facoltà per il Gestore di applicare riduzioni, sconti, o agevolazioni comunque denominate, ulteriori rispetto alla riduzione del prezzo dei servizi di sharing mobility di cui al Progetto delle proprie tariffe sull'abbonamento annuale, mensile, settimanale e giornaliero, coperto dal valore del voucher fino al suo esaurimento, e un voucher credito per l'utilizzo del servizio che renderà gratuita la prima ora per ogni giorno di utilizzo del bike sharing, a compensazione degli sconti/agevolazione applicati al cliente, erogherà al Gestore stesso i fondi nel limite dello sconto effettivamente applicato al cliente, che ha trovato capienza nei voucher rilasciati da MTM, previa rendicontazione secondo quanto definito ai successivi artt. 8 e 9 ed approvazione della stessa da parte della Regione Puglia.

Non saranno erogati fondi oltre il predetto limite.

Art. 8 –Liquidazione delle compensazioni economiche al Gestore

La liquidazione delle compensazioni economiche al Gestore per gli sconti/agevolazioni effettivamente applicati ai clienti nei limiti definiti dalla presente convenzione avverrà, previa presentazione della rendicontazione prevista al successivo art. 9 ed emissione di relativa fattura con assoggettamento Fuori campo IVA art. 2 lettera a) del DPR del 26/10/1972 n. 633, a condizione che MTM abbia, a sua volta, già ottenuto la liquidazione dei relativi finanziamenti da parte della Regione Puglia.

Nulla sarà dovuto per le eventuali rendicontazioni che la Regione Puglia non dovesse riconoscere come valide.

Art. 9–Scambio di informazioni, monitoraggio dei dati di utilizzo dei coupon e Rendicontazione

MTM provvederà ad effettuare monitoraggi continui sullo stato dei coupon emessi e il valore di tutti i voucher non attivati o utilizzati solo parzialmente, pervenuti a scadenza, sarà rimesso nelle risorse disponibili al fine dell'emissioni di nuovi voucher, fino ad esaurimento fondi.

Il Gestore, durante la fase di pagamento dei propri servizi di sharing mobility, dovrà eseguire le seguenti operazioni (metodi) mediante un web service messo a disposizione da MTM:

- 1) verifica dei requisiti di utilizzo del voucher (validità temporale, titolarità e bacino di fruizione);
- 2) verifica dell'eventuale capienza residua;
- 3) in caso di capienza residua, provvedere alla decurtazione dell'importo relativo ai propri servizi di sharing.

La verifica dei requisiti di utilizzo del voucher avrà i seguenti parametri CHECK | CODICE VOUCHER | BACINO | CODICE TESSERA MTM| COGNOME | DATA DI NASCITA.

La verifica della capienza residua avrà i seguenti parametri VALUE | CODICE VOUCHER | BACINO | CODICE TESSERA MTM| COGNOME | DATA DI NASCITA.

La decurtazione dell'importo relativo ai propri servizi di sharing avrà i seguenti parametri PRICE | CODICE VOUCHER | BACINO | CODICE TESSERA MTM| COGNOME | DATA DI NASCITA.

A cadenza trimestrale, a partire dalla data di stipula della convenzione, gli Operatori Economici Convenzionati dovranno presentare a MTM apposita rendicontazione delle agevolazioni/sconti riconosciuti ai clienti, secondo la modulistica che sarà predisposta una volta che MTM riceverà quella prevista dall'avviso regionale.

La presentazione della rendicontazione secondo le richieste della Regione Puglia e la conseguente approvazione da parte della stessa Regione è condizione necessaria per la liquidazione delle compensazioni economiche agli Operatori Economici Convenzionati; a tal fine, MTM potrà chiedere integrazioni o chiarimenti, che dovranno essere resi entro 10 giorni.

Art. 10–Impegni e responsabilità del Gestore

Il Gestore si impegna ed obbliga:

- a) a comunicare tempestivamente a MTM ogni variazione ai requisiti di cui all'art. 3;
- b) a identificare univocamente i clienti che accedono al servizio di sharing mobility a cui sono riconosciuti sconti/agevolazioni ai sensi della presente convenzione;
- c) a verificare la validità e l'efficacia temporale del voucher rilasciato da MTM attraverso l'interrogazione dell'applicativo informatico messo a disposizione;
- d) a rendicontare, alle scadenze previste, con l'impiego della modulistica che sarà messa a disposizione, le agevolazioni e conseguenti importi accordati alla clientela per effetto della presente convenzione;
- e) a collaborare con MTM o altri soggetti dalla stessa delegati per la corretta gestione del Progetto, il conseguimento delle finalità cui esso è preordinato, nonché per la corretta rendicontazione;
- f) a promuovere e divulgare alla propria clientela o terzi soggetti potenziali clienti la misura agevolativa di cui al Progetto, citando MTM o soggetto dalla stessa individuato, la Regione Puglia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come partner istituzionali del Progetto, anche secondo eventuali indicazioni fornite;
- g) a stipulare e sottoscrivere l'apposita convenzione attuativa;
- h) a trasmettere ogni documento informazione necessaria che la Regione Puglia o il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovessero richiedere;
- i) a conservare e rendere disponibile la documentazione, nonché consentire le verifiche in loco per un periodo di cinque anni dall'erogazione dell'ultima tranche del contributo;

j) a uniformare l'attività commerciale esercitata al rispetto di tutte le norme e principi in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. Eu. n. 679/2016, fornendo le dovute informative sul trattamento;

k) ad acquisire, laddove necessario, i dovuti consensi per il trattamento dei dati personali;

l) a non richiedere alcun altro contributo pubblico diverso da quello concesso ai sensi della presente Convenzione a compensazione dei medesimi importi riconosciuti come sconto o agevolazione al cliente finale.

i) dichiara e accetta di essere pienamente responsabile delle dichiarazioni fornite a MTM, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;

ii) assume ogni responsabilità in ordine alla correttezza, precisione e veridicità delle informazioni fornite in fase di candidatura e convenzionamento in risposta al presente Avviso;

iii) assume ogni responsabilità inerente il riconoscimento delle agevolazioni/sconti ai clienti e, in particolare, ogni responsabilità inerente l'accertamento dell'identità degli utilizzatori dei servizi di sharing mobility e della titolarità del voucher;

iv) assume ogni responsabilità inerente all'esattezza e la correttezza degli importi inseriti nella rendicontazione delle agevolazioni accordate alla clientela dei propri servizi;

v) assume ogni responsabilità circa il riconoscimento di sconti/agevolazioni in misura superiore all'importo massimo riconoscibile da MTM

z) di avere la disponibilità di 120 e-bike da posizionare nelle aree previste (come da planimetria allegata) entro e non oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'esito favorevole della procedura.

Il Gestore, per effetto della stipula della convenzione:

1) assume ogni responsabilità inerente il riconoscimento delle agevolazioni/sconti ai clienti e, in particolare, ogni responsabilità inerente l'accertamento dell'identità degli utilizzatori dei servizi di sharing mobility e della titolarità del voucher;

2) assume ogni responsabilità inerente all'esattezza e la correttezza degli importi inseriti nella rendicontazione delle agevolazioni accordate alla clientela dei propri servizi;

3) assume ogni responsabilità circa il riconoscimento di sconti/agevolazioni in misura superiore all'importo massimo riconoscibile da MTM.

Il Gestore Convenzionato si obbliga a tenere in atto in tutto il periodo della convenzione una polizza assicurativa di R.C.T. ed R.C.O. con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 nonché idonea polizza INFORTUNI (caso morte e invalidata temporanea e/o permanente).

Il Gestore dichiara, con la presentazione della domanda di convenzionamento, di essere pienamente a conoscenza di quanto previsto dal Decreto e dall'avviso regionale nonché di accettare quanto previsto nel presente Avviso.

Il Gestore si obbliga a tenere indenne MTM da ogni importo economico che, liquidato da MTM, venga poi alla stessa revocato dalle competenti Autorità e che sia riferito ad agevolazioni accordate dal Gestore stesso.

Il Gestore si obbliga a tenere indenne e manlevare MTM da ogni e qualsiasi pretesa, responsabilità, contestazione od azione ad essa addebitate, ascritte o avanzate da clienti dello stesso Gestore nonché da terzi o da autorità pubbliche in relazione all'attività commerciale svolta dal Gestore nonché dalla gestione delle agevolazioni di cui alla presente convenzione.

Art. 11–Controlli

MTM fa presente che l'Amministrazione Regionale si è riservata il diritto di esercitare i controlli previsti nell'avviso regionale.

MTM si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla realizzazione del Progetto, oltre che sul rispetto degli obblighi previsti da tutte le norme applicabili, dal Decreto, dall'avviso regionale, dall'avviso MTM e dalla presente convenzione, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Gestore.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Gestore dalla piena ed esclusiva responsabilità dello stesso ai sensi di quanto previsto dalla presente Convenzione.

Art. 12–Recesso e risoluzione

Il Gestore può, con comunicazione scritta, con preavviso di n. 3 mesi e per qualsiasi motivo, recedere dalla presente convenzione; il recesso avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte di MTM.

L'esercizio del diritto di recesso non libera il Gestore dai relativi obblighi e responsabilità ai sensi della presente convenzione.

MTM, a seguito di accertate falsità documentali, dichiarazioni non veritiere, inerzia o inadempimento dell'attuazione della convenzione e/o condotte gravi e contrarie a quanto stabilito nella presente convenzione potrà risolvere, di diritto ed ipso facto, la convenzione stessa; la risoluzione ha effetto dalla data di notifica della stessa al Gestore. L'intervenuta risoluzione non libera il Gestore dai relativi obblighi e responsabilità ai sensi della presente convenzione.

MTM dichiarerà, inoltre, la risoluzione, di diritto ed ipso facto, della convenzione al verificarsi di anche uno soltanto dei seguenti casi:

- a) perdita di requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal precedente art. 3;
- b) perdita dei titoli abilitativi comunque denominati per l'esercizio dell'attività di sharing mobility;
- c) emanazione di informativa-interdittiva antimafia da parte della Prefettura a carico del Gestore;
- d) revoca, per qualsiasi motivo, da parte della Regione dei contributi o di altri atti abilitanti a favore di MTM per l'attuazione del Progetto;

f) nel caso previsto dal successivo art. 15;

g) in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal successivo art. 16;

h) nel caso previsto dal successivo art. 17.

La risoluzione di cui al comma precedente ha effetto dalla data di notifica della stessa al Gestore. L'intervenuta risoluzione non libera il Gestore dai relativi obblighi e responsabilità ai sensi del presente Avviso.

Art. 13–Clausola di salvaguardia

MTM, nel perseguimento delle finalità e nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, opera quale destinatario dei contributi ammessi in forza del Progetto dalla Regione Puglia, ai sensi del Decreto.

MTM non assume responsabilità alcuna nei casi di revoca, annullamento o ritiro del finanziamento ministeriale/regionale, né in caso di modifica sopravvenuta delle condizioni di finanziabilità o requisiti per l'erogazione delle agevolazioni.

MTM si riserva, in ogni caso e momento, di apportare ogni modifica o variazione alla convenzione che sia imposta dalla Regione Puglia o dal Ministero, alla quale il Gestore presta sin da ora consenso, fatta salva la possibilità di recesso.

Il Gestore, oltre ad accettare quanto indicato ai commi precedenti, accetta altresì che la liquidazione dei contributi dovuti avvenga, da parte di MTM solamente e nella misura massima in cui MTM a sua volta riceve i finanziamenti da parte della Regione Puglia.

Art. 14–Riservatezza e protezione dei dati personali

Ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di privacy discendenti dall'esecuzione del servizio e dalle relative attività di gestione, MTM e il Gestore sono autonome Titolari del trattamento per trattamenti di dati personali eseguiti autonomamente al fine di dare regolare esecuzione al Contratto e per finalità accessorie o strumentali (es. adempimento di obblighi contabili e fiscali, programmazione delle attività, gestione del contenzioso).

Il conferimento dei dati personali forniti nell'ambito del Progetto è presupposto indispensabile per l'espletamento delle attività amministrative e contabili ad esso correlate.

I dati personali conferiti dal Gestore saranno trattati da MTM conformemente alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); potranno essere comunicati a terzi soggetti deputati alle verifiche e agli adempimenti obbligatori (connessi alla fonte di finanziamento, alla natura di aiuto di stato, ecc.).

I dati saranno trattati, per tutto il tempo necessario alla gestione dell'intero procedimento amministrativo e per le attività successive di rendicontazione, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Gestore è tenuto a prendere visione dei contenuti dell'Informativa Privacy Fornitori disponibile sul sito [https:// www.mtmmolfetta.it](https://www.mtmmolfetta.it)

MTM nominerà il Gestore quale «Responsabile del trattamento» dei dati personali di cui il primo è titolare, che occorrono per l'esecuzione del contratto o che comunque siano appresi in ragione di questo, secondo quanto previsto dall'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR).

Il Gestore deve astenersi dal comunicare a terzi notizie e dati inerenti all'esecuzione del contratto, salvo l'adempimento di obblighi di legge, pena la facoltà di risoluzione del contratto. L'obbligazione di cui al presente punto ha carattere essenziale e il suo inadempimento determinerà l'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., salva la facoltà per la parte non inadempiente di richiedere il risarcimento dei danni patiti.

Art. 15–Cessione della convenzione e cessione del credito

E' vietata la cessione della convenzione sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' vietata la cessione dei crediti vantati dal Gestore in qualunque modalità e forma e qualunque atto o contratto contrario è da considerarsi nullo di diritto.

Art. 16-Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., in particolare di quanto previsto dall'art. 3 della legge medesima.

Il Gestore si obbliga espressamente a garantire il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ed in generale il rispetto della legge n. 136/2010 in tutti i contratti derivati dal presente, a qualsivoglia titolo.

Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione, così come previsto dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, coordinato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217.

Art. 17–Disposizioni particolari

In attuazione delle disposizioni di cui al Modello 231 adottato da MTM per la prevenzione dei reati previsti nel D. Lgs. n. 231/01, il Gestore dichiara e garantisce di adottare le precauzioni opportune, tra cui la formazione e l'informazione dei propri dipendenti e amministratori, perché non siano poste in essere condotte, commissive e/o omissive, da cui possano derivare responsabilità penale e civile propria e di MTM, anche a titolo di concorso. A tal fine, il Gestore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231 adottato da MTM, reperibili sul sito web www.mtmmolfetta.it

Si conviene che la violazione da parte del Gestore, o del suo personale, delle disposizioni contenute nel Codice Etico e/o nel Modello 231 costituirà grave inadempimento che abilita l'altra parte alla risoluzione unilaterale della convenzione da esercitarsi mediante lettera raccomandata a.r. e/o pec contenente la sintetica indicazione delle cause del recesso, con l'effetto di risolvere immediatamente l'affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di eventuali danni ulteriori.

Il Gestore si impegna a comunicare senza indugio tramite lettera raccomandata a.r. e/o pec qualsiasi fatto contrario ai principi etici nonché il venir meno di una delle condizioni o presupposti alla base all'affidamento del servizio.

Il Gestore dichiara e garantisce infine di adottare un sistema di qualifica dei propri fornitori/collaboratori e, comunque, ogni precauzione utile al fine di evitare che questi ultimi si rendano responsabili di azioni riprovevoli quali, ad esempio, lo sfruttamento del lavoro e di quello minorile, la ricettazione, il riciclaggio, l'assunzione lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, atti di corruzione verso la P.A. e privati, condotte in violazione delle norme dettate in materia di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro nonché di quelle relative alla tutela dell'ambiente.

Art. 18–Rinvio

Per tutto quanto non previsto si rinvia ai documenti richiamati nella presente Convenzione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati.

Art. 19–Spese contrattuali e registrazione

La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri e spese a carico della parte richiedente.

Art. -20-Forocompetente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Trani.

MTM s.r.l.

Il Gestore

Il Gestore dichiara di avere preso attenta visione e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. i seguenti articoli della presente convenzione: Art. 1 - Oggetto, Art. 2 Durata, Art. 3 - Servizi di sharing mobility e obblighi del Gestore, Art. 4 - Standard minimi di servizio, Art. 6 - Coupon e applicazione degli sconti agli utenti, Art. 7 - Misura massima della compensazione da parte di MTM, Art. 8 - Liquidazione delle compensazioni economiche al Gestore, Art. 9 Scambio di informazioni, monitoraggio dei dati di utilizzo dei coupon e Rendicontazione, Art. 10 - Impegni e responsabilità del Gestore, Art. 11 - Controlli, Art. 12 - Recesso e risoluzione Art. 13 - Clausola di salvaguardia, Art. 14 - Riservatezza e protezione dei dati personali, art. 15 - Cessione della convenzione e cessione del credito, art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 17 - Disposizioni particolari, Art. 18 - Rinvio, Art. 19 - Spese contrattuali e registrazione e Art. 20 -Foro competente.

La società M.T.M. _____;

Il Gestore
